

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI ROCCAFRANCA



**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE
DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**

L.R. n. 1 del 05.01.2000

D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002

D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003

D.G.R. n. 7/20552 del 11.02.2005

D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008

L.R. n. 31 del 05.12.2008

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA
IDRAULICA
SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI
COMPETENZA COMUNALE E NORME GENERALI DI
TUTELA DEI CORSI D'ACQUA**

APPROVAZIONE DEFINITIVA

DATA: MAGGIO 2011

INDICE

1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
2	DEFINIZIONI.....	4
3	MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA.....	6
4	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE.....	8
4.1	NORME DI TUTELA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE.....	8
4.1.1	ATTIVITÀ VIETATE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE	8
4.1.2	OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE.....	9
4.2	NORME DI TUTELA NELLE FASCE DI RISPETTO.....	10
4.2.1	ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO.....	10
4.2.2	OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO.....	11
4.3	ULTERIORI SPECIFICHE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	13
4.3.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI/CONCESSORI.....	13
4.4	PRESCRIZIONI.....	17
4.4.1	RECINZIONI.....	17
4.4.2	FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO.....	17
4.4.3	COMPETENZE MANUTENTIVE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	18
4.4.4	ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.....	20
4.4.5	SCARICHI IN CORSI D'ACQUA.....	23
4.4.6	AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	25
4.4.7	DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	25
4.4.8	RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	25
4.4.9	VARIAZIONI DI TRACCIATO	26
4.5	PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO.....	26
4.5.1	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.....	26
4.5.2	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	27
4.5.3	CANONI, CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA.....	28
4.5.4	CORSI D'ACQUA CON ALVEO E SPONDE DI PROPRIETÀ PRIVATA.....	28
4.5.5	CORSI D'ACQUA DELIMITANTI IL CONFINE CON IL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI.....	28

5	PROCEDURE PER LE ASTE IDRICHE DI IMPORTANZA IDRAULICA, PAESISTICA O AMBIENTALE	30
5.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI.....	30
5.2	ISTITUZIONE DELLE FASCE DI TUTELA SULLE ASTE IDRICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESISTICA, AMBIENTALE E IDRAULICA.....	31
5.2.1	<i>ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI TUTELA.....</i>	<i>32</i>
5.2.2	<i>OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI TUTELA.....</i>	<i>33</i>
5.3	PRESCRIZIONI.....	36
5.3.1	<i>RECINZIONI.....</i>	<i>36</i>
5.3.2	<i>FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI TUTELA.....</i>	<i>36</i>
5.4	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA.....	37
6	PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE.....	38
6.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI.....	38
6.2	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA.....	38
7	AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.).....	39

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento comunale, in attuazione della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore, nelle fasce di pertinenza degli stessi e per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

All'interno del regolamento sono contenuti altresì indirizzi di tutela per aste idriche non ricadenti nel Reticolo Idrico Minore (e perciò per quelle escluse dal campo di applicazione della D.G.R. n. 7/7868 del 2002 e s.m.i. e quindi dell'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000), ma che rivestono comunque un'importanza idraulica, paesistica od ambientale nel Comune di Roccafranca.

2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

- a) Reticolo Idrico Principale:** si intendono i corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti nell'allegato alla D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008, che per il Comune di Roccafranca è rappresentato unicamente dal Fiume Oglio.
- b) Reticolo Idrico Minore:** è l'insieme dei corsi d'acqua che non ricadono nell'allegato alla D.G.R. n. 8/8127 del 01.10.2008 (Reticolo Idrico Principale) né nell'allegato alla D.G.R. n. 7/20552 del 11.02.2005 (reticolo idrico di competenza de Consorzi di Bonifica) e neppure rientrano nel campo di applicazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 23.06.2004 n. 91; si tratta di corsi d'acqua di notevole importanza ai fini idraulici del territorio comunale, rappresentati nella cartografia catastale come "acque esenti" ed alcuni dei quali sono riportati al IV suppletivo dell'Elenco delle Acque Pubbliche.
- c) Aste idriche gestite da Consorzi di Bonifica:** è l'insieme dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica ricompresi all'interno dell'allegato alla D.G.R. n. 7/20552 del 11.02.2005, entrato in vigore a seguito dell'approvazione del recentissimo Regolamento Regionale di Polizia Idraulica (R.R. n. 3 del 08.02.2010). Nel Comune di Roccafranca non sono presenti aste idriche ricadenti in tale elenco e perciò non vi sono corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica "Sinistra Oglio".
- d) Aste idriche di importanza idraulica, paesistica o ambientale:** è l'insieme dei canali non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello minore né a quello di bonifica, sui quali viene individuata una norma di tutela di tipo urbanistico.
- Si tratta per la pressoché totalità di aste idriche ricomprese all'interno di reti irrigue facenti capo a Consorzi ed Enti che ne hanno ottenuto per via giudiziaria

l'esclusione dal campo di applicazione della L.R. 1/2000, attraverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 23.06.2004 n. 91 con la quale la delibera regionale n. 7/7868 del 2002 (e le sue s.m.i.) è stata in parte annullata.

e) Aste idriche non assoggettate a tutela: è l'insieme di tutta la rimanente e fitta rete irrigua, non appartenente alle categorie precedenti, costituita dai terminali irrigui, dai canali di scolo, dai tratti poco significativi e importanti, convoglianti acque sia del Reticolo Idrico Minore che delle aste idriche per le quali è stato fatto il ricorso con la sentenza T.S.A.P. N 91/2004. Per questi piccoli canali non sono state individuate fasce di rispetto o di tutela data la loro scarsa importanza sia dal punto di vista idraulico, paesistico o ambientale.

f) Fasce di rispetto e fasce di tutela: sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del regolamento allegato, la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto.

3 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA

Nella cartografia sono stati individuati i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (Fiume Oglio) la cui competenza di Polizia Idraulica sull'asta del corso d'acqua e nella fascia di rispetto è dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po e della Regione, i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica sull'asta e nella fascia di rispetto è del Comune di Roccafranca (nel rispetto delle prerogative del titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica qualora ve ne sia uno), e corsi d'acqua di importanza idraulica, paesistica od ambientale, sulle cui aste la competenza è del consorzio di irrigazione e/o del proprietario, sui quali è stata definita una fascia di tutela di tipo urbanistico di competenza del Comune di Roccafranca.

Per il Fiume Oglio e per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore sono state individuate fasce di rispetto soggette alle norme di Polizia Idraulica (come da R.D. n. 523/1904) contenute nel presente regolamento (§ 4.1, 4.2, 4.4); per le aste idriche di importanza idraulica, paesistica od ambientale facenti capo a Consorzi concessionari per l'uso dell'acqua e/o proprietari di cui alla Sentenza T.S.A.P. 23.06.2004 n. 91, sono state delimitate fasce di tutela soggette a norme specificatamente definite (§ 5.2).

Nella cartografia sia le diverse tipologie di corsi d'acqua sia le fasce di rispetto e di tutela sono indicate con segni grafici convenzionali; per una più precisa e corretta delimitazione si dovranno individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente all'asse del corso d'acqua, a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile. Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno del manufatto.

Anche la traccia dei corsi d'acqua riportata nella cartografia in corrispondenza dei tratti che passano intubati sotto le zone urbanizzate può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà essere prima determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

Le fasce di rispetto e di tutela sono state individuate con criterio geometrico, con riguardo al corso d'acqua e alla sua prossimità o meno alle zone urbanizzate, come di seguito specificato:

A) metri 10.0 per ogni lato per:

- Reticolo Idrico Principale (Fiume Oglio);
- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, a cielo aperto, situati nelle zone esterne al centro edificato;
- aste idriche di importanza idraulica, paesistica od ambientale, a cielo aperto, situate nelle zone esterne al centro edificato;

B) metri 4.0 m per ogni lato per:

- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, a cielo aperto, situati all'interno delle aree edificate o confinanti con esse;
- aste idriche di importanza idraulica, paesistica od ambientale, a cielo aperto, situati all'interno delle aree edificate o confinanti con esse;

C) metri 1.0 m per ogni lato per:

- tratti coperti od intubati di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore;
- tratti coperti od intubati di aste idriche di importanza idraulica, paesistica od ambientale.

4 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

4.1 NORME DI TUTELA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE

4.1.1 ATTIVITÀ VIETATE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori che possono ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- b) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno secco o verde che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- c) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- d) il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, salvo quanto previsto al punto j) del successivo paragrafo § 4.1.2;
- e) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- f) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (art. 115 D.Lgs. 152/06 s.m.i.). La copertura dei fontanili è sempre vietata;
- g) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- h) l'esecuzione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al deflusso delle acque;
- i) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti; qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- j) il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- k) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
- l) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua e la posa di canalette in cemento;
- m) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione del Parco Regionale Oglio Nord.

4.1.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NEGLI ALVEI E SULLE SPONDE

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione da parte degli Uffici Comunali e sulla base di quanto previsto dal successivo paragrafo § 4.5:

- a) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- b) le difese spondali radenti (es. muri, scogliere, ma senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- c) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- d) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua, solo nel caso ciò si renda necessario sotto l'aspetto idraulico ed ambientale;
- e) le opere e le strutture per l'attraversamento viabile, sia pedonale sia carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- f) i ponti canale e le botti a sifone;
- g) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;
- h) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognature, ecc.);
- i) gli attraversamenti in sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- j) la posa di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.) entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento anche con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- k) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione;
- l) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino, nelle more della

definizione di tali parametri da parte dell'Autorità stessa, sono applicate le prescrizioni di cui al successivo § 4.4.5;

- m) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D. Lgs. 152/06;
- n) in generale, gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni.

4.2 NORME DI TUTELA NELLE FASCE DI RISPETTO

4.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI RISPETTO

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo § 4.1;
- b) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e alle lettere e), f) dell'art. 27 della L.R. 12/2005;
- c) gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione di fabbricato con volumi, sagoma e area di sedime diversa dall'edificio preesistente, anche qualora classificabili come interventi di "restauro e risanamento conservativo" o di "ristrutturazione edilizia" (lettere c), d) art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e lettere c), d) art. 27 L.R. 12/2005);
- d) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- e) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili di altezza della parte fissa superiore ad 50 cm (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §4.4.1), e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- f) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- g) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- h) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- i) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti

- di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- j) l'interclusione della fascia di rispetto;
 - k) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione e integrazione con specie autoctone e la conservazione della vegetazione riparia esistente, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;
 - l) il pascolo e la permanenza del bestiame;
 - m) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
 - n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
 - o) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;
 - p) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
 - q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

4.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione da parte degli Uffici Comunali e sulla base di quanto previsto dal successivo § 4.5 i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo", di "ristrutturazione edilizia" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della L.R. 12/2005, anche con demolizione e ricostruzione, che dovrà comunque essere identica quanto a volume, superficie, sagoma, area di sedime all'edificio esistente, e con l'esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di interventi sugli stessi o sull'edificio principale.

Sono favorite le ristrutturazioni edilizie (lettera d) L.R. 12/2005) che prevedano la demolizione e lo spostamento della sagoma e dell'area di sedime dell'edificio al di fuori della fascia di rispetto, in conformità agli indici ed ai vincoli urbanistici.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è comunque subordinata alla presentazione, insieme alla documentazione progettuale, di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto a firma di un tecnico abilitato e del parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica (qualora ve ne sia uno) che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della

concessione.

Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" come definiti alle lettere a), b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e alle lettere a) b) dell'art. 27 della L.R. 12/2005, qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica idraulica motivando adeguatamente nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica. Anche in caso di omissione della verifica idraulica il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione.

Qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la predisposizione di una verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere.

- c) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume;
- e) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche e quelle realizzate con muretti di altezza massima 50 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non potranno essere poste ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio superiore della sponda (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §4.4.1);
- f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.
- h) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- i) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia

dei corsi d'acqua;

- j) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- k) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica dell'intervento;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 22/1997 e del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

4.3 ULTERIORI SPECIFICHE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

4.3.1 *NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI/CONCESSORI*

Ai sensi della lettera c), comma 4 dell'art. 80 della L.R. 05.12.2008, n. 31: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", i consorzi di bonifica provvedono al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti la bonifica.

I canali di competenza dei Consorzi di Bonifica furono originariamente individuati negli elenchi dell'Allegato "D" della D.G.R. n. 7868/02, annullati poi a seguito della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 91 del 23.06.2004.

In base a tali elenchi (D.G.R. n.7868/02), risultavano ricomprese fra le competenze del Consorzio di Bonifica "Sinistra Oglio" le seguenti rogge ricadenti nel Comune di Roccafranca:

- la Roggia Carosa (Codice SIBITER n. 10);
- la Roggia Conta (Codice SIBITER n. 11);
- la Roggia Carpena (Codice SIBITER n. 12);
- il Fontanile Chiavicone (Codice SIBITER n. 13);
- il Vaso Formana e Savoria (Codice SIBITER n. 14);
- Roggia Marchetto (Codice SIBITER n. 15);

- la Roggia Comuna (Codice SIBITER n. 16);
- il Fosso Nuovo Est (Codice SIBITER n. 17);
- il Vaso Fiume di Orzinuovi (Codice SIBITER n. 19);
- il Fosso Sandro (Codice SIBITER n. 20);
- il Fosso Nuovo Ovest (Codice SIBITER n. 21);
- la Roggia Conta Cesaresca (Codice SIBITER n. 23).

Questi elenchi vennero poi modificati con la D.G.R. 11.02.05 n. 7/20552 *"Approvazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica"*, nei quali tutte le rogge sopra elencate NON sono più riportate.

A seguito della recentissima entrata in vigore del Regolamento Regionale di Polizia Idraulica (R.R. n. 3 del 08.02.2010), emesso ai sensi dell'art. 85 comma 5 della già citata L.R. 31/2008 (ex art. 10 comma 5 della L.R. 16 Giugno 2003, n. 7, ora abrogata), gli elenchi di cui alla citata D.G.R. 7/20552 sono entrati in vigore, sostituendo i precedenti elenchi di cui all'Allegato D della D.G.R. n. 7868/2002.

In base quindi agli elenchi di cui alla D.G.R. 11.02.05 n. 7/20552, le rogge sopra elencate NON risultano più ricomprese nel novero dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica "Sinistra Oglio".

Alcuni dei corsi d'acqua sopra indicati sono riportati negli Elenchi delle Acque Pubbliche, emessi con Decreto Reale del 19 giugno 1913 e i relativi elenchi suppletivi, vale a dire:

- la Roggia Comuna, riportata con il numero progressivo 5 nel IV elenco suppletivo;
- il Fosso Sandro, riportato con il numero progressivo 8 nel IV elenco suppletivo;
- il Vaso Fiume di Orzinuovi, riportato con il numero progressivo 6 nel IV elenco suppletivo.
- la Roggia Cesaresca riportata con il numero progressivo 9 nel IV elenco suppletivo.

Per la Roggia Cesaresca il relativo consorzio irriguo ha fornito l'atto di compravendita datato 23 dicembre 1932 dal quale risulta che il Pio Luogo Casa di Dio di Brescia vendette alla Federazione dei Consorzi di Irrigazione del Vaso Cesaresca di Quinzano d'Oglio, Verolavecchia e Verolanuova, la "Roggia Cesaresca con tutti i Vasi, Canali, Fontanili, argini e manufatti che le sono competenti". In sintesi risulta che con Decreto Reale del 19 giugno 1913 la Roggia Cesaresca fu inserita con n. 136 nell'Elenco delle Acque Pubbliche, poi con sentenza n. 12 del 1925 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche venne radiata dall'elenco, nel 1932 il Pio Luogo Casa di Dio vendette le aree della roggia alla Federazione dei Consorzi ed infine l'8 febbraio 1954 la Roggia Cesaresca venne nuovamente inserita

con Decreto del Presidente della Repubblica al n. 9 del IV suppletivo dell'Elenco delle Acque Pubbliche, basandosi sul concetto del "pubblico generale interesse" data la destinazione irrigua delle acque.

Anche per la Roggia Comuna il relativo consorzio irriguo ha fornito un atto del 13.12.1847 attestante la compravendita "delle acque del Cavo Comuna, con tutte le sue ragioni e servitù attive e passive, colle frazioni di fondi che vi appartengono" da parte del Comune di Orzinuovi (parte venditrice) alla Delegazione Consorziale degli Utenti delle acque del Vaso Comuna (parte acquirente).

Le rogge sono riportate nella cartografia catastale come "acque esenti", e sono utilizzate per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche: dette concessioni vengono esercitate da una serie di consorzi irrigui presenti ed operanti sul territorio.

In considerazione di quanto sopra esposto le rogge e le loro derivazioni principali sono state inserite nella rete idrografica del Reticolo Idrico Minore, sulle quali il Comune esercita attività di Polizia Idraulica, applicando su di esse e nelle relative fasce di rispetto quanto previsto ai paragrafi 4.1 (Norme di tutela degli alvei e delle sponde), 4.2 (Norme di tutela nelle fasce di rispetto) e 4.4 (Prescrizioni).

I provvedimenti autorizzativi/concessori emessi da parte del Comune seguiranno l'iter istruttorio di cui al § 4.5.

Ricade invece sul Consorzio titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza manutentiva delle opere connesse alla derivazione d'acqua (art. 42 del R.D. 1775/1933, quali ad es. la pulizia delle paratoie, dei partitori, delle chiuse) e la competenza autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde, sulle difese e sugli argini dei canali che possano influenzare o modificare l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua. Per questi interventi è obbligatoria l'acquisizione del parere positivo del soggetto titolare della concessione d'uso delle acque; tale parere dovrà essere allegato alla documentazione di istruttoria di cui al §4.5.1.

La competenza del Consorzio concessionario si estende non solo sulle aste idriche principali soggette alla normativa del Reticolo Idrico Minore, ma su tutta la rete irrigua che deriva dal RIM. Le principali aste, suddivise in base alle rogge madri di appartenenza, sono riportate nella Tavola 03.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali per la derivazione di acqua pubblica in concessione è lo statuto del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Con particolare riferimento al §4.4.5 (Scarichi in corsi d'acqua), si evidenzia come sia facoltà del Consorzio concessionario imporre limiti quantitativi più restrittivi allo scarico rispetto a quelli indicati nel paragrafo suddetto, in ragione

delle necessità di esercizio della concessione.

Inoltre poiché è nel diritto del Consorzio titolare della concessione modificare i tracciati dei corsi d'acqua (da attuarsi secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.9), in funzione delle esigenze connesse all'esercizio della concessione di derivazione d'acqua, i tracciati dei canali riportati in tali tavole rivestono carattere conoscitivo, e dovranno di volta in volta essere verificati con i tecnici del Consorzio stesso.

I reciproci rapporti tra il Comune e il Consorzio titolare della concessione di derivazione d'acqua sulle attività di gestione, manutenzione, controllo e valorizzazione economica degli oneri per tali attività sulle aste idriche potranno essere modificate rispetto ai contenuti del presente regolamento solo se regolamentate attraverso un'apposita CONVENZIONE.

Al fine di fronteggiare possibili situazioni di emergenza idrogeologica o ambientale e di favorire una corretta gestione delle problematiche che vedono coinvolti Consorzi irrigui e Comune, dovrà essere fornito al Comune l'elenco (indirizzo e recapito telefonico) con indicazione della priorità di chiamata del personale addetto alla manutenzione e di quello operante sul territorio comunale per far fronte ad eventuali stati di emergenza.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore il Comune deve in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio svolta da tali aste idriche e, pertanto, deve prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

- 1) impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- 2) coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;
- 3) esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa;
- 4) interruzioni e chiusure di fossi non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

4.4 PRESCRIZIONI

4.4.1 RECINZIONI

Ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto alla lettera e) del § 4.2.1 e alla lettera e) del § 4.2.2 del presente regolamento si specifica che, in base all'ampiezza della fascia di rispetto, le recinzioni possono essere ammesse con le seguenti prescrizioni:

A) Nella fascia di rispetto di metri 10

Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili) e per muretti di altezza superiore a 50 cm con rete/ringhiera soprastante;
- metri 4 per recinzioni asportabili, formate ad esempio da pali, reti metalliche, da elementi in legno o simili, e per muretti di altezza massima 50 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non ostacolino completamente l'accesso all'alveo (nell'autorizzazione dovrà essere precisata l'indicazione che in ogni momento l'organo di controllo e di tutela del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);

B) Nella fascia di rispetto di metri 4

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 4 metri, sia per recinzioni asportabili che fisse.

C) Nella fascia di rispetto di metri 1 (corsi d'acqua coperti / tombinati)

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 1 metro.

4.4.2 FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Ad ulteriore chiarimento di quanto riportato alle lettere b) e c) del § 4.2.1, nonché alla lettera b) del § 4.2.2, si evidenzia quanto segue.

All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo" e "ristrutturazione edilizia" così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della L.R. 12/2005, anche con demolizione e ricostruzione, ma senza aumento di superficie, volume e senza variazione dell'area di sedime e della sagoma del fabbricato esistente. Non sono inoltre ammessi interventi diretti al recupero, ricostruzione,

accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di interventi sugli stessi o sull'edificio principale.

Tali interventi sono subordinati alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto.

Sono favorite le ristrutturazioni edilizie (lettera d) L.R. 12/2005) che prevedano la demolizione e lo spostamento della sagoma e dell'area di sedime dell'edificio al di fuori della fascia di rispetto, in conformità agli indici ed ai vincoli urbanistici.

Sono consentiti interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume.

Sono consentite quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di somma urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

4.4.3 COMPETENZE MANUTENTIVE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione e fruizione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere, idrauliche e non, realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, tubi, partitori, ecc.).

Le manutenzioni inerenti l'alveo e le sponde comprendono ad esempio i seguenti interventi:

- la pulizia dell'alveo naturale e non;
- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione, sia in alveo che sulle sponde, di ostacolo al deflusso delle acque;
- il ripristino della sezione di deflusso, anche in corrispondenza di ponti ed attraversamenti, con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- la protezione del piede delle sponde dissestate attraverso la realizzazione di strutture rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale;
- la rinaturazione dei canali.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione prevede ad esempio:

- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
- la rimozione di materiali di deposito che possono generare intasamenti e malfunzionamenti dei manufatti;
- il ripristino della funzionalità dei tratti tombati, anche riportandoli alla luce libera;
- il ripristino delle protezioni spondali e dei manufatti eventualmente danneggiati;
- la manutenzione dei manufatti di derivazione quali chiaviche, scolmatori, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento;
- il recupero, la sostituzione e l'aggiunta di tubi Norton dei fontanili;
- il ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (salti di fondo, soglie, ecc.).

Le competenze manutentive sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore e sui manufatti sono di seguito esplicitate:

- ➔ Sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore spetta al Comune eseguire gli interventi di manutenzione sull'alveo e sulle sponde del corso d'acqua.
- ➔ Se sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore vi è una regolare concessione di derivazione d'acqua pubblica in atto, spetta al titolare della concessione (art. 42 R.D. n. 1775/1933) mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili, ecc., e quindi eseguire la manutenzione degli alvei e delle sponde, come ad esempio tenere sempre bene efficienti i fossi, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo, rimuovere gli alberi, i tronchi e i grossi rami che per qualsivoglia motivo, causino interferenza con il corso d'acqua.
- ➔ Se la manutenzione riguarda invece manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinature, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, ecc.) NON connesse all'esercizio della derivazione d'acqua pubblica (altrimenti si ricadrebbe nel caso sopra), la manutenzione compete ai proprietari dei fondi (frontisti) su cui si trovano le opere, o comunque a chi le ha realizzate o a chi trae beneficio da tali opere.

In particolare come disciplinato dalla Sezione IX Delle Acque del Capo II del Titolo II del Codice Civile, gli artt. 868, 915, 916 e 917 e l'art. 12 del R.D. n. 523/1904 stabiliscono che i proprietari degli immobili situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono obbligati a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua e sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria o dall'abbandono del corso d'acqua o dai manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.

Pertanto ad esempio in caso di rottura di una muro di sponda lungo una roggia, interverrà il proprietario del fondo adiacente al muro, o il proprietario del muro o comunque chi trae beneficio dalla difesa spondale; per interventi sui tratti coperti delle rogge interverrà per la manutenzione il proprietario che ha realizzato la copertura, o chi trae beneficio dalla tombinatura (Comune o privato che sia).

In sintesi i proprietari dei fondi posti lungo i corsi d'acqua o i beneficiari dei manufatti che interessano il corso d'acqua o chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche, ecc.), di intubamenti, o alla formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua, hanno l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche necessarie nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico. Sono pertanto favorite le manutenzioni su tutti i manufatti relativi al buon governo delle acque irrigue.

Le disposizioni e gli obblighi sopra indicati trovano sempre applicazione fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

4.4.4 ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Salvo i divieti di cui ai precedenti paragrafi 4.1.1 e 4.1.2, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica e comunque non dovranno in alcun modo creare danno alle proprietà di terzi.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.R.G./P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

4.4.4.1 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della

compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un restringimento della sezione dell'alveo ed un aggravio delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto ($T_r=100$ anni).

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione a causa delle spalle, dei rilevati di accesso o delle tubature/tombotti;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere di progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Se necessarie queste dovranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di un possibile aumento del carico idraulico e dovranno essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido del corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

4.4.4.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

È vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche (sempre con opportuna autorizzazione), e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente idrico, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

4.4.4.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo, e quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al § 4.5.1 i sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

4.4.4.4 Argini

Per i nuovi argini che dovessero essere realizzati o per il rifacimento e il miglioramento degli argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della

biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui al §4.5.1.

4.4.4.5 Corsi d'acqua coperti o tombinati

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi della lettera f) del precedente § 4.1.1, e della lettera m) del precedente §4.1.2 dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale.

Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;
- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili.

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un'agevole manutenzione.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno essere indicate esplicitamente nella documentazione di istruttoria di cui al § 4.5.1 le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi.

4.4.5 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata esclusivamente ai

fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo, in base all'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, la definizione delle modalità e dei limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate ed urbanizzande nel reticolo idrografico è demandata all'Autorità di Bacino, chiamata ad emettere specifica Direttiva in merito.

Nelle more dell'emanazione di tale Direttiva, l'autorizzazione allo scarico sarà subordinata alla verifica idraulica della idoneità del corso d'acqua ad accogliere il nuovo scarico.

In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale.
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

Per quanto concerne i corsi d'acqua utilizzati per il trasporto, il convogliamento e l'utilizzo di acqua in concessione, **si evidenzia come sia facoltà del concessionario imporre limiti quantitativi più restrittivi allo scarico rispetto a quelli sopra indicati, in ragione delle necessità di esercizio della concessione;** tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dal Concessionario nell'ambito dell'Istruttoria di cui al successivo §4.5.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, dovranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.).

La realizzazione di sistemi di infiltrazione nel suolo (pozzi o trincee drenanti) sarà subordinata alla verifica della permeabilità dei terreni.

La realizzazione di vasche o bacini di laminazione sarà subordinata alla predisposizione di un adeguato progetto relativo alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate e

al loro convogliamento entro i bacini di accumulo, evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale o la dispersione casuale in aree limitrofe.

I bacini di accumulo dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni.

Essi dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una luce tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume d'acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento delle qualità.

Per le nuove aree di lottizzazione, i manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

4.4.6 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico (D. Lgs. n. 42/2004 e succ. mod. e int.) il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive integrazioni e modificazioni.

4.4.7 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo o imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine dell'Amministrazione posta a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4.4.8 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

4.4.9 VARIAZIONI DI TRACCIATO

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia di rispetto. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

In caso di modifica o spostamento delle aree demaniali sul reticolo minore, le richieste di sdemanializzazione dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione, e pertanto in caso di variazione del tracciato del Fiume Oglio, anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

4.5 PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE E NELLE FASCE DI RISPETTO

4.5.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le domande di autorizzazione ai fini idraulici o di concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili, dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui una in bollo, ed essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato) che fornisca:
 - individuazione e ubicazione dell'intervento e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - programma di manutenzione dell'opera;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione / concessione.
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture.
3. Elaborati grafici:
 - corografia in scala 1:10.000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
 - estratto mappa catastale ed estratto del P.R.G. con rappresentazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;

- planimetria quotata dello stato di fatto, di progetto e di comparazione;
- profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
- sezioni trasversali dello stato di fatto, di progetto e di comparazione, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
- particolari costruttivi e strutturali, se necessario.
- documentazione fotografica.

4. Eventuali autorizzazioni di altri soggetti titolari di diritti sul corso d'acqua o sui terreni su cui le opere per le quali si richiede l'autorizzazione vanno ad insistere.

5. Eventuali documenti attestanti la proprietà privata per i corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico Minore oggetto di richiesta di autorizzazione/concessione, per i quali non sia stato possibile accertare in sede di stesura del presente Regolamento la proprietà privata. I corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico per i quali è già stata accertata la proprietà privata sono cartografati nella Tavola 02 con uno specifico tratto distintivo (Roggia Cesaresca e Roggia Comuna) .

Inoltre gli interventi richiesti dovranno ottenere il parere positivo del soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua (per interventi che interessano le rogge che derivano acqua pubblica). Per gli interventi concernenti lo scarico in corso d'acqua, tale parere dovrà riportare l'eventuale limite quantitativo imposto allo scarico, qualora più restrittivo di quello individuato al precedente §4.4.5.

Per interventi ed opere ricadenti all'interno del Parco Regionale Oglio Nord dovrà essere ottenuto il parere positivo dell'Ente Parco.

4.5.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

All'atto del ricevimento della domanda il Comune ne restituisce una con l'attestazione della data di presentazione.

Il Comune ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Per l'espletamento delle competenze autorizzative ai soli fini idraulici o concessorie (se con occupazione di aree demaniali) concernenti il Reticolo Idrico Minore, il Comune potrà fare riferimento ai decreti e disciplinari tipo approvati con D.d.g. n° 25125 del 13 Dicembre 2002 (allegati A, B, C, D).

4.5.3 CANONI, CAUZIONI E SPESE D'ISTRUTTORIA

Ogni autorizzazione o concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) per l'esecuzione di opere e di interventi sui tratti di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, è soggetta al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003 n. 7/13950 e s.m.i..

Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Il Comune richiederà il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

Si ricorda che, come stabilito dal comma 10 art. 34 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/2/2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee....." il pagamento dell'annuo canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione TIENE LUOGO, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'occupazione di aree e di sedimi demaniali del Reticolo Idrico Principale e Minore attuate con le opere oggetto di concessione.

4.5.4 CORSI D'ACQUA CON ALVEO E SPONDE DI PROPRIETÀ PRIVATA

Qualora, a seguito della presentazione dei documenti di cui al punto 5) del precedente § 4.5.1, **si attesti la proprietà privata del ramo del corso d'acqua del Reticolo Idrico Minore oggetto della richiesta di autorizzazione/concessione, il richiedente è esonerato dal pagamento del canone, con la sola esclusione dei canoni legati all'autorizzazione allo scarico d'acqua.**

In tale caso, il richiedente dovrà comunque acquisire, oltre all'autorizzazione comunale delle opere ai fini edilizi ed idraulici, anche l'autorizzazione da parte del proprietario del fondo su cui il corso d'acqua si trova; tale autorizzazione dovrà comunque essere esibita unitamente ai documenti di cui al § 4.5.1.

Su due aste idriche inserite nel Reticolo Idrico Minore è stato possibile determinare la proprietà privata (Roggia Cesaresca, Roggia Comuna e relative rogge derivate); su tali aste, indicate nella Tavola 02 con uno specifico tratto, **è esclusa** l'applicazione dei canoni sia con che senza occupazione di aree demaniali.

4.5.5 CORSI D'ACQUA DELIMITANTI IL CONFINE CON IL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI

Per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 4.1 in merito ai corsi d'acqua che delimitano il confine tra il territorio comunale di Roccafranca e quello di altri

Comuni e sui quali possono esistere due differenti normative di tutela, si dovrà operare nel seguente modo:

- per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 4.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde), dovrà essere adottata la normativa di tutela più restrittiva;
- per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 4.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde), fermo restando il criterio guida dell'adozione della normativa più restrittiva, la domanda di autorizzazione dovrà essere inoltrata anche all'amministrazione comunale limitrofa.

L'autorizzazione per l'esecuzione di opere e degli interventi ammessi dovrà essere rilasciata da parte di entrambi i Comuni coinvolti ai sensi dei rispettivi regolamenti e nel caso in cui vi sia occupazione di aree demaniali il documento di concessione dovrà definire la modalità di corresponsione dei canoni e la suddivisione di questo tra i due Comuni coinvolti.

5 PROCEDURE PER LE ASTE IDRICHE DI IMPORTANZA IDRAULICA, PAESISTICA O AMBIENTALE

5.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Nel Comune di Roccafranca passano i rami principali e le derivazioni di alcuni corsi d'acqua per i quali, a seguito del ricorso di alcuni Consorzi irrigui titolari di concessioni di derivazione d'acqua pubblica al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (sentenza n. 91 del 23.06.2004), è stata sancita l'esclusione al campo di applicazione della D.G.R. n. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 e s.m.i. e della L.R. 1/2000 art. 3 comma 114.

Nello specifico i canali cui ci si riferisce sono rappresentati con uno specifico tratto nella Tavola 02 Nord e Sud in scala 1:5.000 e sono:

- la Roggia Vescovada ed i rami da essa derivati;
- la Roggia Molina-Villachiarà ed i rami da essa derivati;
- la Roggia Rudiana-Capriola ed i rami da essa derivati.

La citata sentenza, nello stralciare tali canali dall'ambito di applicazione della DGR n. 7/7868 del 2002 e quindi della L.R. 1/2000, ha esplicitamente riconosciuto per via giudiziaria la titolarità dei privati concessionari del complesso delle opere strumentali alla derivazione dell'acqua ed al suo esercizio, che non hanno natura demaniale. Pertanto questi corsi d'acqua non rientrano tra quelli di competenze né del Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio né del Comune.

L'organizzazione della rete irrigua sul territorio di Roccafranca, in relazione alle rogge madri di appartenenza, è riportata all'interno della Tavola 03. Tale rappresentazione è di tipo esclusivamente funzionale e non sono stati distinti i rami consortili dai rami in capo ai singoli proprietari dei fondi.

Per questi corsi d'acqua ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione. Tale competenza si estenda su tutta la rete consortile, non solo sulle aste per cui viene riconosciuta da parte del Comune una valenza paesistica attraverso l'individuazione delle fasce di tutela, ai sensi del successivo §5.2.

Poiché è nel diritto del Consorzio titolare della concessione o del proprietario del corso d'acqua modificare i tracciati dei propri canali in totale autonomia, in funzione delle esigenze connesse all'esercizio della concessione o all'attività irrigua, i tracciati

dei canali riportati nella Tavola 03 rivestono esclusivo carattere conoscitivo, e dovranno di volta in volta essere verificati con i tecnici del Consorzio e/o con i proprietari.

La normativa di riferimento per gli interventi riguardanti canali per la derivazione di acqua pubblica in concessione è lo statuto del Consorzio titolare della concessione, che esercita le proprie funzioni entro i limiti fissati dal R.D. 11.12.1933 n.1775 e dal Codice Civile.

Su questi corsi d'acqua compete ai proprietari e/o ai titolari delle concessioni di derivazione di acqua pubblica definire le attività vietate e quelle consentite sulle aste idriche.

Nell'esercizio delle funzioni autorizzative sui propri canali i Consorzi irrigui e/o i proprietari debbono in ogni caso tener conto della funzione di drenaggio del territorio svolta da tali aste idriche e, pertanto, debbono prestare particolare attenzione nell'emissione di provvedimenti autorizzativi su interventi che possono incrementare la pericolosità idraulica dei canali, quali:

- 1) impermeabilizzazioni di lunghi tratti di canale, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- 2) coperture e intubamenti di lunghi tratti di canale, con conseguente difficoltà di manutenzione degli alvei;
- 3) esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- 4) interruzioni e chiusure di fossi non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

5.2 ISTITUZIONE DELLE FASCE DI TUTELA SULLE ASTE IDRICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESISTICA, AMBIENTALE E IDRAULICA

In considerazione della significativa rilevanza idraulica, paesistica od ambientale di alcuni tratti di canali di cui alla sentenza T.S.A.P. n. 91/2004, ai fini della tutela ambientale e paesistica degli stessi sono state istituite fasce di tutela, la cui ampiezza è indicata nell'elaborato cartografico Tav. 02 allegato al presente regolamento.

Si pone in evidenza come tali fasce NON siano fasce di Polizia Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, bensì fasce di tipo urbanistico, individuate in base al titolo discrezionale riconosciuto ai Comuni di imporre limiti sul proprio territorio più restrittivi di quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia di tutela dei corsi d'acqua. Nelle fasce di tutela la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune.

Si sottolinea che gli interventi ammessi dovranno sempre e comunque rispettare i diritti dei Consorzi titolari della concessione di derivazione d'acqua pubblica e/o dei proprietari.

5.2.1 ATTIVITÀ VIETATE NELLE FASCE DI TUTELA

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, purché autorizzate dall'Ente titolare della concessione di acqua pubblica;
- b) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e alle lettere e), f) dell'art. 27 della L.R. 12/2005;
- c) gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione di fabbricato con volumi, sagoma e area di sedime diversa dall'edificio preesistente, anche qualora classificabili come interventi di "restauro e risanamento conservativo" o di "ristrutturazione edilizia" (lettere c), d) art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e lettere c), d) art. 27 L.R. 12/2005);
- d) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- e) la realizzazione di muri e/o recinzioni realizzate con elementi non asportabili di altezza della parte fissa superiore ad 50 cm e di tutte quelle opere che comportano un impedimento ed una limitazione alla possibilità di accesso alla fascia di tutela (si veda in merito quanto meglio esplicitato al successivo §5.3.1). In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per le recinzioni esistenti che costituiscono arginatura per i canali, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque.
- f) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- g) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- h) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- i) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- j) l'interclusione della fascia di tutela;
- k) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica, gli impianti di rinaturalizzazione e integrazione con specie autoctone e la conservazione

della vegetazione riparia esistente, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione lungo le sponde, avente anche funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente;

- l) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- m) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;
- p) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
- q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme.

5.2.2 OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI TUTELA

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione da parte degli Uffici Comunali e sulla base di quanto previsto dal precedente § 4.5 i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo", di "ristrutturazione edilizia" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della L.R. 12/2005, anche con demolizione e ricostruzione, che dovrà comunque essere identica quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all'edificio esistente, e con l'esclusione di ogni intervento diretto al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di interventi sugli stessi o sull'edificio principale.

Sono favorite le ristrutturazioni edilizie (lettera d) L.R. 12/2005) che prevedano la demolizione e lo spostamento della sagoma e dell'area di sedime dell'edificio al di fuori della fascia di tutela, in conformità agli indici ed ai vincoli urbanistici.

L'esecuzione degli interventi di cui al presente punto è comunque subordinata alla presentazione, insieme alla documentazione progettuale, di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto a firma di un tecnico abilitato e del parere favorevole del Consorzio titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica e/o del proprietario del corso d'acqua che certifichino che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione.

Per quanto concerne gli interventi di "manutenzione ordinaria" e di "manutenzione straordinaria" come definiti alle lettere a), b) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e alle lettere a) b) dell'art. 27 della L.R. 12/2005, qualora questi non siano passibili di influenzare direttamente od indirettamente il libero deflusso delle acque in alveo, il richiedente potrà omettere la verifica

idraulica motivando adeguatamente nella una richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori l'omissione di tale verifica. Anche in caso di omissione della verifica idraulica il richiedente dovrà comunque presentare il parere favorevole del Consorzio titolare della concessione di derivazione d'acqua pubblica e/o del proprietario del corso d'acqua che certifichi che le opere previste (temporanee o permanenti) risultino innocue rispetto ai presupposti ed all'esercizio della concessione.

Qualora l'Amministrazione ritenga comunque necessaria la predisposizione di una verifica di compatibilità idraulica a firma di un tecnico abilitato, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi dovrà comunicarlo al richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di esecuzione delle opere.

- c) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumento di superficie o volume;
- e) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche e quelle realizzate con muretti di altezza massima 50 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non potranno essere poste ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio superiore della sponda (si veda in merito quanto meglio esplicitato riportato al successivo §5.3.1);
- f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- h) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- i) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- j) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- k) l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità

idraulica dell'intervento;

- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 22/1997 e del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

5.3 PRESCRIZIONI

5.3.1 RECINZIONI

Ad ulteriore chiarimento di quanto contenuto alla lettera e) del § 5.2.1 e alla lettera e) del § 5.2.2 del presente regolamento si specifica che, in base all'ampiezza della fascia di tutela, le recinzioni possono essere ammesse con le seguenti prescrizioni:

A) Nella fascia di tutela di metri 10

Le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili) e per muretti di altezza superiore a 50 cm con rete/ringhiera soprastante;
- metri 4 per recinzioni asportabili, formate ad esempio da pali, reti metalliche, da elementi in legno o simili, e per muretti di altezza massima 50 cm con rete/ringhiera soprastante, che comunque non ostacolano completamente l'accesso all'alveo (nell'autorizzazione dovrà essere precisata l'indicazione che in ogni momento l'organo al controllo e tutela del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);

B) Nella fascia di tutela di metri 4

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 4 metri, sia per recinzioni asportabili che fisse.

C) Nella fascia di tutela di metri 1 (corsi d'acqua coperti / tombinati)

- non è ammessa in tale fascia nessun tipo di recinzione; la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre e comunque 1 metro.

In deroga a quanto sopra, è ammessa la demolizione ed il ripristino nella stessa localizzazione per le recinzioni esistenti che costituiscano arginatura per i canali, previa dichiarazione dell'Ente gestore del canale stesso in merito alla loro innocuità in rapporto al deflusso delle acque.

5.3.2 FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI TUTELA

Ad ulteriore chiarimento di quanto riportato alle lettere b) e c) del § 5.2.1, nonché alla lettera b) del § 5.2.2, si evidenzia quanto segue.

All'interno delle fasce di tutela sono consentiti gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo"

e "ristrutturazione edilizia" così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27 della L.R. 12/2005, anche con demolizione e ricostruzione, ma senza aumento di superficie, volume, e senza variazione di sagoma e di area di sedime del fabbricato esistente. Non sono inoltre ammessi interventi diretti al recupero, ricostruzione, accorpamento, o anche solo recupero volumetrico delle superfetazioni e degli accessori aggiunti che invece dovranno essere obbligatoriamente demoliti in caso di interventi sugli stessi o sull'edificio principale.

Tali interventi sono subordinati alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica delle opere in progetto.

Sono favorite le ristrutturazioni edilizie (lettera d) L.R. 12/2005) che prevedono la demolizione e lo spostamento della sagoma e dell'area di sedime dell'edificio al di fuori della fascia di tutela, in conformità agli indici ed ai vincoli urbanistici.

Sono consentiti interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume.

Sono consentite quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di somma urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

5.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sui canali privati di derivazione, condotta e uso in concessione di acque pubbliche, delimitati dalle fasce di tutela, dovranno essere corredate da un'autorizzazione all'esecuzione delle opere rilasciata dal proprietario del corso d'acqua e/o dal titolare della concessione.

Si rammenta che ricade sul proprietario e/o sul titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica la competenza e la responsabilità autorizzativa in riferimento a qualsiasi intervento sull'alveo, sulle sponde e sugli argini dei propri canali. Anche gli interventi al di fuori delle sponde che possono interferire comunque con l'esercizio della concessione dovranno essere autorizzati dal titolare della concessione.

6 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

6.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ENTE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

In base agli elenchi riportati all'interno della D.G.R. 01.10.2008, n. 8/8127, che correggono quelli precedenti contenuti all'interno dell'allegato A della D.G.R. 25.01.2002, n. 7/7868 ora abrogati, l'unico corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrografico Principale che passa nel territorio comunale di Roccafranca è il Fiume Oglio, riportato con il numero BS001.

La gestione del corso d'acqua e quindi le funzioni di polizia idraulica concernenti il tratto di Fiume Oglio che scorre nel Comune di Roccafranca sono esercitate dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO). Le istanze riguardanti interventi sul Fiume Oglio e nelle relative fasce di rispetto dovranno quindi essere presentate all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) ed ottenere il parere favorevole sotto l'aspetto idraulico, mentre i provvedimenti di concessione e l'introito dei canoni per interventi sempre sul Fiume Oglio, sia per le autorizzazione ai soli fini idraulici che per le occupazioni di aree demaniali, sono di competenza della Regione.

Per i corsi d'acqua del Reticolo Principale si applica la normativa contenuta nelle disposizioni legislative sotto elencate:

- R.D. 25 Luglio 1904, n. 523, articoli nn. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101;
- Deliberazioni Giunta Regionale 25.01.2002, n. 7/7868, 01.08 2003, n. 7/13950, 01.10.2008 n. 8/8127.

Per il Fiume Oglio valgono le norme di tutela sui corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti paragrafi 4.1 (Norme di tutela degli alvei e delle sponde) e 4.2 (Norme di tutela nelle fasce di rispetto) delle presenti norme.

Si evidenzia che ai sensi degli artt. 868, 915, 916 e 917 del Codice Civile e all'art. 12 del R.D. n. 523/1904 i proprietari dei fondi (frontisti) situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria o dall'abbandono del corso d'acqua o dei manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.

6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sul Fiume Oglio e nelle sue fasce di rispetto dovranno essere corredate dal provvedimento autorizzativo (ai soli fini idraulici) rilasciato dal competente ufficio AIPO e dal provvedimento concessorio (per interventi che comportano occupazione di aree demaniali) rilasciato dalla Regione Lombardia.

7 AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Poiché nel territorio comunale di Roccafranca vi è una perimetrazione esplicita delle fasce fluviali per il Fiume Oglio, come previste dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ed in particolare la Fascia di esondazione B (che coincide con la Fascia A di deflusso delle piena) e la Fascia C (area di inondazione della piena catastrofica), oltre alle norme contenute nel presente regolamento, in queste aree sono obbligatorie le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (adottato con deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001).

In particolare si evidenzia come, nel caso specifico del tratto di Fiume Oglio interessante il Comune di Roccafranca siano esplicitamente definite tanto la Fascia A, quanto la Fascia B, quanto la Fascia C.

Per quanto concerne la Fascia A, le norme di riferimento sono dettate dagli art. 1 comma 6, 29, 32, 36, 37, 38, 38bis, 38ter, 39, 40 e 41, delle Norme di Attuazione del PAI riportate in calce alla pagina. Per quanto concerne la Fascia B, le norme di riferimento sono dettate dagli art. 30, 32, 36, 37, 38, 38bis, 38ter, 39, 40 e 41, delle Norme di Attuazione del PAI riportate in calce alla pagina.

Nei tratti ove la Fascia A e la Fascia B sono coincidenti, vengono applicate le norme più restrittive, vale a dire quelle relative alla Fascia A.

Per i territori ricadenti nella Fascia C invece, l'art. 31 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, rimanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la regolamentazione delle attività consentite, i limiti ed i divieti. Pertanto il riferimento normativo per gli interventi previsti nelle aree ricadenti in Fascia C sono le norme geologiche contenute nello "Studio geologico, idrogeologico e sismico" redatto a supporto del Piano di Governo del Territorio (PGT).

Si rammenta che i limiti delle fasce derivano dalle tavole originali in scala 1:25.000 del PAI sono stati riportati sulla tavola 02 in scala 1:5.000 del reticolo idrico. Pertanto possono esserci delle difformità dovute sia alla differenza di scala sia alla differenza di base topografica rispetto alle tavole originarie dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvate con D.P.C.M. il 24 maggio 2001 e s.m.i.

- ♦ **art. 1 comma 6:** Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto

- ♦ **art. 29. Fascia di deflusso della piena (fascia A):**

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico

dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

◆ **art. 30. Fascia esondazione (fascia B):**

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invasore, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invasore in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche

fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle N.T.A. del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle N.T.A. del PAI.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

♦ **Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali.**

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla

presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

♦ **Art. 36. Interventi di rinaturazione.**

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.

2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la

compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono esternamente all'alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all'interno dell'alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alla presenti Norme.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2.

5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.

6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

♦ **Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale.**

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.

2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.

3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.

♦ **Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.**

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30 del PAI, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

♦ **Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile.**

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono

soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

♦ **Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi.**

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

♦ **Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica.**

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a

vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificamentefinalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

♦ **Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio.**

1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai

fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

♦ **Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive.**

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.

4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.

7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente

Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.